



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina

Circostrizione dei Tribunali di Messina e di Mistretta

Via S. Maria Alemanna, n° 25 – 98122 Messina

Tel. 090/694578 – 2926566 – Fax 090/694972 – e-mail:info@odcmessina.it

Il Presidente

Sede, 2 agosto 2010.

Egredi Colleghe e Colleghi,

Convinto che, tra le scadenze ordinarie, gli adempimenti negli Uffici, l'urlo della calura estiva che pressa per aprire alle ferie, possa essere sfuggito un intervento normativo che lascia intravedere possibili occasioni di lavoro, ritengo fare cosa utile richiamando la Vostra attenzione su tale argomento certamente accattivante, ma i cui termini sono prossimi a spirare.

Con il D.Lgs. 4 febbraio 2010 n°14, è stato istituito, presso il Ministero della Giustizia, l'Albo degli Amministratori giudiziari dei beni sequestrati. Questa disposizione nasce in attuazione della delega contenuta all'art.2, c.13, della L.15 luglio 2009 n° 94 ("pacchetto sicurezza") ed è entrata in vigore il 3 marzo 2010. Prevede l'articolazione dell'Albo in due Sezioni, una ordinaria ed una di esperti in gestione aziendale e vi vengono iscritti i Professionisti abilitati alla **custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati**.

Specificatamente, ci suggerisce anche l'informativa n°42 del Consiglio Nazionale, è possibile l'iscrizione nella sezione ordinaria dell'Albo per i soggetti che risultino iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili o degli avvocati da almeno cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del decreto e che abbiano "concretamente svolto l'attività professionale". Questi professionisti possono richiedere l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale qualora vantino un'esperienza almeno quinquennale, sempre con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto, in qualità di amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro, curatore fallimentare, commissario straordinario per le grandi imprese in crisi o altro organo di procedura fallimentare nominato dall'autorità giudiziaria con funzioni di gestione o composizione di crisi aziendali. A coloro che sono iscritti in quest'ultima sezione il legislatore riserva lo svolgimento dell'attività di gestione dei beni costituiti in azienda sottoposti a sequestro o confisca (art.2, c.2, D.Lgs. 14/2010).

Ai fini dell'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale, è prevista una riduzione da cinque a tre anni sia del termine riguardante l'iscrizione all'Albo professionale sia di quello relativo allo svolgimento degli incarichi giudiziari, per coloro che abbiano frequentato con profitto corsi di formazione post universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali (art. 7, c.4, D.Lgs. 14/2010).

La norma per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo, richiede, oltre ai requisiti professionali, il possesso di requisiti di onorabilità come elencati nell'art.4 del decreto; in pratica bisogna non trovarsi nelle situazioni di:

- stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- sottoposizione a misure di prevenzione ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n°1423, o della L. 31 maggio 1965, n° 575, e succ. modd., salvi gli effetti della riabilitazione;
- aver riportato condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione per:
 - ✚ uno dei delitti previsti dal RD 16 marzo 1942, n°267;
 - ✚ uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del Codice Civile;
 - ✚ un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
 - ✚ un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi;
- aver riportato negli ultimi dieci anni sanzioni disciplinari diverse dall'ammonizione, irrogate dall'Ordine professionale di appartenenza.

Il Consiglio Nazionale, nell'evidenziare che nel momento in cui sarà operativo il decreto ministeriale di attuazione del DLgs 14/2010, non ancora emanato, potranno essere previste ulteriori e diverse modalità di certificazione dei requisiti di idoneità professionale, ha elaborato



uno schema di domanda, la quale tiene conto delle differenti specificità e dei requisiti professionali come prima indicati.

Al fine di semplificare il “*compito*” ai colleghi interessati ad iscriversi al costituendo Albo ai sensi dell’art.7, DLgs 14/2010, **entro il termine del 30 agosto 2010** (centottanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto) invio allegato lo schema predisposto dal Consiglio Nazionale invitando tutti coloro che abbiano le specifiche competenze e i requisiti richiesti, a presentare la domanda presso il Ministero della Giustizia affinché sin da questa prima fase possa essere significativa la partecipazione della nostra Categoria.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Santi Cutugno